



**ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI TRE PER LA
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER IL DISGELO DELLE
STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

I Progettisti: Arch. Massimo Betti

Geom. Simone Lisi

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Massimo Betti

Siena, giugno 2025

PARTE I – DESCRIZIONE DELLE FORNITURE	3
Capo I	3
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO	3
Art. 1 Oggetto dell'accordo quadro	3
Art. 2 Durata ed ammontare dell'accordo quadro	3
Art. 3 Criteri di selezione dei contraenti dell'accordo quadro	3
Art. 4 Modalità di affidamento e stipula del contratto	4
Art. 5 Requisiti di Partecipazione	4
Art. 6 Avvalimento	4
Art. 7 Qualità, provenienza della fornitura oggetto dell'accordo quadro	5
Art. 8 Termini e luoghi di consegna della fornitura	6
Art. 9 Documenti contrattuali – Spese contrattuali	6
Art. 10 Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni dell'accordo quadro	7
Art. 11 Scioglimento dell'accordo quadro – Esecuzione d'ufficio – Fusioni e conferimenti	7
Art. 12 Garanzia Provvisoria e Garanzia Definitiva	8
Art. 13 Cessione dei Crediti	9
Art. 14 Consegna e avvio della fornitura dei contratti attuativi	9
Art. 15 Subappalto e cottimo	9
Art. 16 Andamento dell'esecuzione della fornitura	10
Art. 17 Direttore dell'esecuzione del contratto	11
Art. 18 Criteri di sostenibilità ambientale	11
Art. 19 Sospensione – Ripresa -Proroghe – Termine utile per l'ultimazione dell'appalto -Penalità - Premialità	11
Art. 20 Oneri, obblighi e responsabilità del contraente dell'accordo quadro	12
Art. 21 Tracciabilità dei Flussi Finanziari	12
Art. 22 Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Ritardi nei pagamenti – Conto finale	12
Art. 23 Revisione dei prezzi e Modifiche del contratto in corso di esecuzione	13
Art. 24 Fornitura non prevista – Nuovi prezzi	14
Art. 25 Controlli – Prove e verifiche della fornitura	14
Art. 26 Certificato di Regolare Esecuzione	14
Art. 27 Danni di forza maggiore	15
Art. 28 Definizione delle controversie	15
Art. 29 Scioglimento dell'accordo quadro – Esecuzione d'ufficio– Fusioni e conferimenti	15
Art. 30 Controversie – Foro Competente	16
Art. 31 Osservanza delle leggi	16
Art. 32 Norme per la misurazione e valutazione della fornitura	18
PARTE II – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI	19
Art. 33 Caratteristiche del Cloruro di Sodio	19

Parte I – DESCRIZIONE DELLE FORNITURE

Capo I

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 Oggetto dell'accordo quadro

Il presente capitolato riguarda l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di cloruro di sodio per disgelo stradale, sfuso, in sacchi o sacconi, consegnato nei luoghi indicati dalla stazione appaltante nei piazzali e depositi, alle condizioni riportate nell'art. 7 del presente Capitolato.

L'accordo quadro è concluso con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in base al quale verrà affidata la fornitura a seguito di stipula di specifici contratti applicativi.

La realizzazione di detta fornitura sarà affidata mediante la stipula di singoli contratti attuativi con il contraente dell'accordo quadro entro i limiti e le condizioni fissati dallo stesso accordo.

L'individuazione del territorio provinciale è precisata nell'elaborato "Carta Stradale della Provincia di Siena" che costituisce parte integrante dei documenti di gara.

Art. 2 Durata ed ammontare dell'accordo quadro

La durata dell'accordo quadro è di **tre anni** dalla data della stipula del contratto e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'accordo stesso. Pertanto, **l'accordo quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.**

L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro ammonta per un totale a € **800.000,00, esclusa IVA**, e così suddivisi:

Importo della Fornitura soggetta a ribasso d'Asta	€	800.000,00	
Cloruro di sodio in sacchi da 25 Kg			
Cloruro di sodio in Big-Bag da 1.000Kg			
Cloruro di sodio alla rinfusa			
Importo totale dell'Appalto	€	800.000,00	800.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.^{NE}			
- IVA 22%	€	176.000,00	
- Imprevisti 5%	€	40.000,00	
- Incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 – 1,5%.....	€	12.000,00	
- Spese ANAC	€	410,00	
- Importo totale somme a disposizione	€	228.410,00	228.410,00
- IMPORTO Totale Progetto	€		1.028.410,00

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i **contratti attuativi** dell'accordo quadro e l'ammontare effettivo utilizzabile per la fornitura in oggetto sarà determinato sulla base delle somme annualmente stanziati a bilancio e rese disponibili dall'Amministrazione per la fornitura prevista dall'accordo quadro.

Art. 3 Criteri di selezione dei contraenti dell'accordo quadro

L'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dell'Accordo Quadro è definita attraverso una procedura aperta di cui all' art. 71 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., fissando come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso (art.108 comma 3 del D.Lgs 36/2023).

L'importo contrattuale corrisponde all'importo della fornitura come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo totale della fornitura posto a base di gara.

Il contratto viene stipulato a misura.

Fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente consegnate, giusta l'applicazione del ribasso sull'elenco prezzi offerto in sede di gara.

Art. 4 Modalità di affidamento e stipula del contratto

Per l'aggiudicazione, la stazione appaltante si avvarrà dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 che consente di aprire le offerte economiche, prima delle buste amministrative e si procederà quindi prima alla valutazione dell'offerta economica poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art.17 c.5 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, ai sensi dell'art. 18 c. 2 del Codice, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60, anche in presenza di contenzioso ed ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, la stipula sarà in forma scritta mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art.18 comma 3 del D.lgs. 36/2023, Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

I contratti attuativi dell'accordo quadro sono stipulati "a misura", come definiti dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate dall'accordo.

L'importo di ogni contratto attuativo dell'accordo quadro sarà determinato mediante computi metrici estimativi applicando ai prezzi posti a base di gara, il ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice.

Ad ogni contratto attuativo sarà pertanto allegato il computo metrico estimativo della fornitura e il relativo quadro economico. Il contratto attuativo dovrà indicare la durata della fornitura.

La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà affidare, al contraente, tutte le tipologie di fornitura del Cloruro di sodio rientranti nell'accordo medesimo.

Nell'ipotesi di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la stipula di un contratto attuativo, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'accordo quadro.

Art. 5 Requisiti di Partecipazione

Alla gara di appalto potranno partecipare gli operatori economici indicati all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto (elencate all'art.7 del presente capitolato) ed in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione e in possesso della dotazione tecnica richiesta nel presente Capitolato. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94, 95, 96 e 97 del Codice.

Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale

a) fatturato globale riferito ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni degli esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € **200.000,00**.

b) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di almeno un contratto analogo a quelli oggetto dell'appalto "fornitura di cloruro di sodio";

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 100, comma 11, del Codice.

In caso di forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Art. 6 Avvalimento

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 104 c. 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104 c. 9 del codice, le Stazioni appaltanti contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la Stazione appaltante accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Contraente utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L'operatore economico si impegna a produrre regolare contratto di avvalimento concluso con l'impresa ausiliaria che gli conferisce dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto, al fine dell'acquisizione di un requisito di partecipazione / al fine di migliorare l'offerta economica.

Art. 7 Qualità, provenienza della fornitura oggetto dell'accordo quadro

La fornitura dei beni, successivamente indicati, dovrà rispettare le caratteristiche del prodotto stabilite nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in assenza di particolari prescrizioni i beni forniti dovranno essere delle migliori qualità in commercio, e comunque conformi alle caratteristiche tecniche indicate dal presente capitolato.

In fase di gara, l'operatore economico dovrà redigere una dichiarazione sulla qualità del prodotto e la provenienza del prodotto.

Prima dell'esecuzione dei contratti attuativi, l'aggiudicatario dovrà fornire, al Direttore dell'Esecuzione, schede tecniche e ogni altra documentazione necessaria che attesti la qualità del prodotto e la provenienza del prodotto.

In ogni caso la fornitura dovrà essere riconosciuta idonea e accettata.

La stazione appaltante potrà richiedere ulteriori informazioni sia tecniche che sulla qualità del prodotto offerto, ritenute necessarie (origine della materia prima, indirizzo e ragione sociale della stessa, nominativi di responsabili di produzione, confezionamento, qualità, etc.), sia prima che durante la fornitura.

Il prodotto deve essere puro e non deve contenere impurità o altre sostanze (sabbie, limi etc..) che possano compromettere le qualità e l'efficacia dell'impiego.

Il fornitore si impegna a sostituire anche solo parte della fornitura, se ritenuta inadatta dalla Stazione Appaltante, con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste dall'Ente nel presente Capitolato; la fornitura ritenuta inadatta sarà quindi ritirata dal Fornitore a sue spese.

La fornitura dovrà corrispondere ai requisiti minimi di seguito fissati:

1. Sacchi da kg. 25 confezionati su pallet.

Cloruro di sodio Salgemma con antiammassante in cristalli bianchi isotropi per disgelo per uso stradale confezionato in sacchi da 25 kg, consegnati su pedane a perdere e fasciati con plastica protettiva. I sacchi dovranno garantire adeguata resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici e impedire la fuoriuscita del sale a seguito di deterioramento del contenitore (protezione uv a 12 mesi o superiore). Il Prodotto dovrà avere le caratteristiche indicate nella scheda tecnica.

2. Sacconi o big bags da 10 q.li.

Cloruro di sodio Salgemma con antiammassante in cristalli bianchi isotropi per disgelo per uso stradale confezionato in sacconi dal peso massimo di 10 q.li, consegnati su pedane a perdere e fasciati con plastica protettiva. I sacchi dovranno garantire adeguata resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici e impedire la fuoriuscita del sale a seguito di deterioramento del contenitore (protezione uv a 12 mesi o superiore) ed avere dei ganci per il sollevamento meccanico e per lo scarico negli spargisale. Il Prodotto dovrà avere le caratteristiche indicate nella scheda tecnica.

3. Rinfusa.

Cloruro di sodio Salgemma vagliato e con antiammassante in cristalli bianchi isotropi per disgelo per uso stradale alla rinfusa, scaricato a terra in mucchio (scarico pneumatico/ribaltabile posteriore). Il Prodotto dovrà avere le caratteristiche indicate nella scheda tecnica.

Prima dell'aggiudicazione efficace dovrà essere esibito il certificato di origine del prodotto e certificati di analisi rilasciati da strutture e laboratori certificati.

La Provincia di Siena si riserva, a suo insindacabile giudizio e dietro semplice istanza scritta, di richiedere la sostituzione dei sacchi o di tutto o parte del prodotto sfuso che abbiano subito un deterioramento precoce o che in fase di consegna abbiano subito danni e comportino fuoriuscita del salgemma dai contenitori. Ogni onere di ritiro della merce e successiva sostituzione restano a carico del fornitore.

Prima dell'emissione dei Certificati di pagamento, la Provincia di Siena si riserva:

- a) di effettuare verifiche allo scopo di controllare che la qualità del prodotto fornito sia rispondente a quanto richiesto. Eventuali anomalie o discordanze saranno ritenute sufficienti per contestare il prodotto e richiedere la sostituzione dello stesso, con conseguente applicazione di una penale secondo quanto stabilito dall'art. 19 sull'importo della fornitura da sostituire;
- b) di effettuare, se necessario, prove di laboratorio, a spese del fornitore. Qualora da tali accertamenti emerga l'inidoneità del prodotto, la Provincia di Siena, previa contestazione al fornitore, ne richiederà la sostituzione dello stesso con conseguente applicazione di una penale secondo quanto stabilito dall'art. 19 sull'importo della fornitura da sostituire.

Il Cloruro di Sodio deve essere preventivamente trattato con antiagglomerante preventivamente diffuso nella massa nelle quantità necessarie.

Il sale deve rimanere scorrevole e non agglomerarsi al fine di svolgere la migliore azione antigelo.

Art. 8 Termini e luoghi di consegna della fornitura

Il fornitore s'impegna ad effettuare la fornitura nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante all'interno del territorio della provincia di Siena o nelle immediate vicinanze, per la quantità che sarà ordinata in base alle esigenze, fino al raggiungimento della quantità aggiudicata.

Le forniture si intenderanno a spese ed oneri a carico della Ditta e dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di ordine da parte del Direttore dell'Esecuzione.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dell'Esecuzione indica espressamente le forniture da consegnare immediatamente.

Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 previa preventiva comunicazione con i Capocantonieri e/o con i Responsabili delle ditte partecipanti al Servizio Piano Neve, indicate al momento della richiesta, ubicate all'interno del territorio della Provincia di Siena o nelle immediate vicinanze.

Le forniture potranno essere richieste anche contemporaneamente da più magazzini; pertanto, il Fornitore dovrà essere organizzato in modo da soddisfare tutte le richieste in contemporanea nei tempi previsti dal presente Capitolato.

Per le successive richieste il Direttore dell'Esecuzione stabilirà con appositi ordinativi le quantità di cloruro di sodio da fornire; la Ditta fornitrice dovrà far pervenire ai suddetti magazzini, disponibilità di cloruro di sodio con i suddetti tempi di consegna.

In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui ai successivi articoli.

Negli ordini di fornitura che dovranno essere in forma scritta inviati dal Direttore dell'Esecuzione della Fornitura saranno stabilite le quantità ed il tipo di confezionamento da consegnare ai singoli depositi. Tutte le singole consegne della fornitura alle sedi prefissate di tutti gli ordini dovranno essere per un quantitativo minimo di 270-310 q.li.

Gli ordini per la fornitura del Cloruro di Sodio dovranno essere esclusivamente inviati all'aggiudicatario dal Direttore dell'Esecuzione e/o dal RUP, ogni altro ordine richiesto da persone terza che non risultano Direttore dell'Esecuzione o il RUP non deve essere considerato.

Nel caso in cui l'ordine fatto da una persona terza e l'impresa effettua la fornitura, la Stazione appaltante non procederà al pagamento di tale ordine.

Il personale, dell'Amministrazione e/o del Servizio Piano Neve sopraccitato, addetto a ricevere la merce potrà richiedere al fornitore il controllo del peso dei beni, utilizzando all'uopo una pesa pubblica. In tal caso i costi e gli oneri relativi a tale operazione sono comunque a carico del fornitore

Art. 9 Documenti contrattuali – Spese contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
- il presente capitolato speciale d'appalto;
- la planimetria della Provincia di Siena;
- l'elenco dei prezzi unitari contenuti nel "Prezzario Manutenzione Ricorrente ANAS anno 2024 – Rev.1";
- le polizze di garanzia;

Fanno inoltre parte integrante dell'accordo quadro tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici.

Fanno parte integrante e sostanziale di ogni singolo contratto attuativo tutti i documenti facenti parte dell'accordo quadro (anche se non materialmente allegati), oltre che il computo metrico estimativo della fornitura prevista, il relativo quadro economico e tutti gli altri documenti necessari per l'esecuzione richiesta dal contratto attuativo.

Sono a carico del contraente dell'accordo quadro tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione dei contratti, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dell'esecuzione della fornitura dal giorno dell'aggiudicazione a quello della fornitura finita, relativamente all'ultimo contratto applicativo.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 10 del Codice è determinato il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, sulla base della Tabella A, di cui all'Allegato I.4.

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
40.000 < 150.000	40
150.000 < 1.000.000	120
1.000.000 < 5.000.000	250
5.000.000 < 25.000.000	500
25.000.000	1.000

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'affidamento è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, così come delle disposizioni del capitolato

speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 10 Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni dell'accordo quadro

L'Appaltatore (inteso quale contraente dell'accordo quadro), con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nell'accordo quadro, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti, che dell'accordo quadro fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro e dei successivi contratti attuativi per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 11 Scioglimento dell'accordo quadro – Esecuzione d'ufficio – Fusioni e conferimenti

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro durante il periodo di sua efficacia oltre ai casi e alle modalità previste dall'art.122 e allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., e anche nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione della fornitura;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- d) sospensione della fornitura o mancata ripresa della stessa da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) incapacità di rispettare i tempi di consegna, nei termini previsti dal contratto, in misura tale da pregiudicare lo svolgimento del Servizio Piano Neve;
- f) subaffidamento abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subaffidamento;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- b) la modifica supera il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di fornitura;
- c) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- d) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- e) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore della fornitura a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'Amministrazione appaltante intende inoltre avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro in qualunque momento e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c. e dell'art.123 e allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o di PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo la verifica di regolarità della fornitura, con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione della fornitura e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione della verifica di regolarità della fornitura, all'inventario dei materiali, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo della fornitura di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo della fornitura posti a base d'asta nel contratto attuativo originario e l'ammontare lordo della fornitura eseguita dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto

per il completamento della fornitura e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento della fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa esecutrice della fornitura (art. 120, comma 1, lettera d), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.) non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Nei sessanta giorni successivi, l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 64 del D.lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al citato art. 120, comma 1, lettera d), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 12 Garanzia Provvisoria e Garanzia Definitiva

12.1 Garanzia Provvisoria

Ai sensi dell'art.106, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la partecipazione alla gara, il concorrente dovrà produrre una garanzia, denominata «garanzia provvisoria», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 2 per cento dell'importo a base di gara.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% o del 50%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art.106, comma 3 del codice. L'importo della garanzia è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con la riduzione del 30% o del 50%, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

12.2 Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'art.117 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la sottoscrizione del contratto inerente all'accordo quadro di cui agli articoli 58 e 59, l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro.

L'importo della garanzia per la sottoscrizione dei contratti attuativi è pari al 5 per cento del valore dei contratti stessi, con l'indicazione delle modalità di maggiorazione prevista, ai sensi dell'art. 117 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia è ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, da organismi accreditati, ai sensi delle norme

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% o del 50%, quando l'operatore economico presenti una fidejussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art.106, comma 3 del codice. L'importo della garanzia è ridotto del 20%, cumulabile con la riduzione del 30% o del 50%, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del codice.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità previsti dall'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.

Art. 13 Cessione dei Crediti

È ammessa la cessione dei crediti derivante dal contratto, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 14 Consegna e avvio della fornitura dei contratti attuativi

Ai sensi dell'art.31 comma 2 lettera c) dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione della fornitura ha inizio dopo la formale stipula del contratto attuativo, a seguito dell'avvio della prestazione, risultante da apposito verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione, con disposizione del RUP. Il Direttore dell'esecuzione e l'esecutore, convocato con congruo preavviso, sottoscrivono l'apposito verbale.

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio dell'esecuzione della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto attuativo, ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in tal caso il Direttore dell'esecuzione, indica espressamente nel verbale le forniture da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere l'avvio della fornitura, senza giustificato motivo, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione dell'esecuzione, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento della fornitura, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore, nell'eseguire la fornitura in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dell'esecuzione.

Se l'avvio della fornitura contempla delle categorie di fornitura oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Art. 15 Subappalto e cottimo

A pena di nullità, è vietata l'integrale cessione del contratto di appalto (salvo le ipotesi previste espressamente dall'art. 120, comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.), l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle forniture relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'appaltatore può affidare in subappalto la fornitura in oggetto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato, con i soliti requisiti dell'affidatario, per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36 /2023 e s.m.i.
- all'atto dell'offerta siano stati indicate le forniture o le parti di forniture si intende subappaltare,
- siano indicate le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni di subappalto.

Come previsto dall'art. 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto fornitura affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato

Come previsto dall'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività dei luoghi delle consegne o di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36 /2023 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole contrattuali:

- l'indicazione che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- che il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Fatta eccezione per quanto previsto al comma 11 del citato art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto della fornitura eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi la fornitura svolta dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'Appaltatore il quale è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003

Art. 16 Andamento dell'esecuzione della fornitura

In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione dell'esecuzione della fornitura, per ogni contratto attuativo, l'appaltatore dovrà far pervenire alla medesima Direzione dell'esecuzione della fornitura un programma dettagliato inerente allo svolgimento degli stessi.

Sulla base di ciò in linea di massima l'impresa avrà facoltà di sviluppare la fornitura nel modo e nell'ordine che crederà

più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a giudizio della Direzione dell'esecuzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita della fornitura degli interessi dell'amministrazione appaltante.

La Direzione dell'esecuzione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata fornitura entro un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento, nel modo che riterrà più conveniente.

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il certificato di regolare esecuzione.

Art. 17 Direttore dell'esecuzione del contratto

Il presente Accordo Quadro ricade nei casi previsti all'art. 8 comma 4 dell'Allegato I.2 del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante nomina la figura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che deve essere diversa dal RUP, e svolgerà le attività e compiti elencati nel capo II dell'allegato II.14 del Codice.

Art. 18 Criteri di sostenibilità ambientale

Nella gestione della fornitura dovranno essere rispettati i Criteri Ambientali di cui all'art. 57 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per questo motivo l'impresa aggiudicatrice dovrà provvedere ad utilizzare:

- Ogni imballaggio utilizzato soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc);
 - b) è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico sono realizzati per almeno il 30 con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica sono in possesso di certificazioni sulla loro sostenibilità, ossia, ai fini di questo criterio, che garantiscano che l'origine della materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi, oppure che non originino da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'articolo 29 della Direttiva (UE) n. 2018/2001, quali quelle riconosciute dalla Commissione Europea.

I pallets possono anche essere conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure essere pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione

Art. 19 Sospensione – Ripresa -Proroghe – Termine utile per l'ultimazione dell'appalto -Penalità - Premialità

Per ogni contratto attuativo dell'accordo quadro, il Direttore dell'esecuzione della Fornitura potrà ordinare la sospensione dei della fornitura in conformità a quanto previsto dall'art. 121 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché all'allegato II.14 del medesimo decreto.

Cessate le cause della sospensione il Direttore dell'esecuzione della Fornitura ordina la ripresa della fornitura redigendo l'apposito verbale. L'Appaltatore, che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione della fornitura senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione della Fornitura perché provveda alla ripresa degli stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dell'appalto.

I verbali di sospensione e ripresa saranno firmati dal Direttore dell'esecuzione della Fornitura e dall'Appaltatore e trasmessi al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della loro sottoscrizione.

Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direttore dell'esecuzione della Fornitura e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali, nel relativo verbale dovranno essere riportate le forniture per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall'art. 8 comma 4 dell'allego II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere la fornitura entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione della Fornitura, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 121 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

L'Appaltatore dovrà avere compiuto interamente la fornitura appaltata **nel tempo stabilito dal contratto attuativo** a decorrere dalla data del verbale di avvio della fornitura.

Nel caso di mancato rispetto del termine utile stabilito dal contratto attuativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione della fornitura viene applicata una penale pari allo 1,5 per mille (uno e mezzo per mille) dell'importo netto contrattuale e senza superare, complessivamente, il 10 per cento di detto

ammontare netto contrattuale

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale di ogni singolo contratto attuativo e, qualora non fossero sufficienti tali disponibilità, si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

Ai sensi dell'articolo 126, comma 2-bis, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., **all'appaltatore non sarà riconosciuto premio di accelerazione.**

Art. 20 Oneri, obblighi e responsabilità del contraente dell'accordo quadro

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell'elenco prezzi dell'ANAS, al Regolamento generale, al capitolato generale d'appalto, ai contratti attuativi, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future; ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni del materiale che potessero venire richiesti dalla Direzione dell'esecuzione della Fornitura o dal RUP;
- i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
- all'atto della consegna della fornitura l'Appaltatore dovrà fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata della fornitura appaltata, inoltre dovrà dare prova dell'avvenuta comunicazione agli enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge la fornitura e delle norme contenute nei protocolli d'intesa, in ordine alla tutela dei lavoratori del settore terziario e servizi.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto della fornitura, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

È fatto obbligo alla Ditta fornitrice di adottare, nell'esecuzione delle forniture e delle operazioni di scarico a terra, tutte le cautele necessarie per evitare infortuni e danni a cose e persone, ivi compresi i dipendenti e collaboratori della Provincia di Siena addetti al controllo delle operazioni di consegna.

L'Amministrazione Provinciale di Siena resta pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni causati a terzi in occasione di tali operazioni oltre che di quelli, di qualsiasi natura, connessi alla qualità dei beni forniti (per mancato rispetto delle norme sanitarie, emissioni in atmosfera, biodegradabilità, etc.) che dovessero manifestarsi nelle fasi di utilizzazione degli stessi o successivamente

In caso di trascuratezza da parte dell'Appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegue.

Art. 21 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso la Provincia di Siena sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Art. 22 Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Ritardi nei pagamenti – Conto finale

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applicano le anticipazioni ai singoli contratti attuativi.

Il pagamento delle forniture rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. La definizione delle soglie dell'ammontare della fornitura sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo.

In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art.11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del singolo Contratto Applicativo, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare.

Nel caso in cui l'importo della rata d'acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, sarà corrisposto un unico pagamento a saldo, in relazione al singolo contratto applicativo, al termine della fornitura.

La Direzione dell'esecuzione della Fornitura e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sui materiali consegnati.

La fattura di pagamento dovrà obbligatoriamente riportare il codice identificativo gara (CIG) del contratto attuativo di riferimento.

Entro trenta giorni dall'ultimazione della fornitura di ciascun contratto attuativo dell'accordo quadro la Stazione appaltante provvederà alla compilazione della verifica di conformità corredato da tutti i documenti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo.

Come citato dall'art. 125, comma 7 del Codice, il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo dell'emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque non superiore a sessanta giorni. Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ed il relativo pagamento della rata di saldo, disposto - fatta salva diversa indicazione da parte del RUP - previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità e non costituisce presunzione accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 comma 2 del Codice Civile

In sede di emissione dei certificati di pagamento, l'Amministrazione appaltante ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà a trattenere sul certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti e/o alla sospensione dei pagamenti; la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Siena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo quadro.

Nei singoli Appalti Specifici potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 23 Revisione dei prezzi e Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Nei prezzi unitari del contraente dell'accordo quadro si intendono comprese e compensate tutte le spese, sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive, nessuna esclusa od eccettuata, che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione della fornitura e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni del Direttore dell'esecuzione della Fornitura.

Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di progetto del presente appalto è, ai sensi dell'allegato I.14 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., “Prezzario Manutenzione Ricorrente ANAS anno 2024 – Rev.1”.

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 60 (in materia di revisione prezzi) e 120 (in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i...

In relazione alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste ed in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In materia di revisione dei prezzi, di cui all'art.60, comma 2, del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni.

Le modalità di applicazione della revisione dei prezzi sono disciplinate all'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'attivazione delle clausole della revisione dei prezzi, di cui all'art. 60 del Codice, sono inserite automaticamente dalla stazione appaltante, con cadenza 12 mesi.

Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'indice sintetico revisionale deve essere individuato dal progettista nei documenti iniziali di ogni contratto attuativo, in funzione delle forniture previste.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

Ai sensi dell'art. 120 comma 3 del Codice, i contratti possono essere modificati, senza nuova procedura, se non superano le soglie di rilevanza europea e se il valore della modifica non supera il 10% del valore iniziale del contratto della fornitura, in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizza:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 24 Fornitura non prevista – Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui, nel corso della fornitura, vi fosse necessità di eseguire forniture non previste nel “Prezzario Manutenzione Ricorrente ANAS anno 2024 – Rev.1-”, si procederà, con apposito verbale di concordamento, all'applicazione dei nuovi prezzi ricavati in ordine di priorità:

- da listini ufficiali dell'area interessata prendendo come riferimento l'anno 2025;
- dal prezzario della Regione Toscana anno 2025/1
- da apposite analisi redatte prendendo come riferimento i prezzi unitari rilevati da detti prezzari e listini.

I nuovi prezzi, ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara, non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Art. 25 Controlli – Prove e verifiche della fornitura

Tutte le forniture dovranno essere eseguite secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali dell'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi.

I prodotti da fornire dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto riportato nel presente capitolato. In mancanza di particolari prescrizioni i cloruri dovranno essere delle migliori qualità esistenti sul mercato. In ogni caso, all'atto della consegna, il personale incaricato allo scopo o delegato dall'amministrazione, avrà la facoltà di riconoscerli idonei ed accertarli. Qualora la merce fornita non corrisponda esattamente alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato, saranno richieste, a spese dell'Appaltatore, nuove consegne delle merci.

L'amministrazione, all'atto della consegna, si riserva la facoltà di procedere al prelievo dei campioni per il successivo inoltro presso laboratori di analisi competenti per materia, restando a carico del fornitore tutti gli oneri e le spese per le corrispondenti prove ed esami; i campioni verranno prelevati in contraddittorio ed ordinata la conservazione nei locali indicati dall'amministrazione previa applicazione dei sigilli controfirmati dal personale incaricato dall'Amministrazione e dalla Ditta fornitrice. Dove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti per conseguenza. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento

I risultati ottenuti da tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente capitolato.

Se un quantitativo di materiale fornito dovesse risultare non corrispondere alle caratteristiche prescritte, a seguito delle risultanze delle analisi dei campioni prelevati, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di utilizzarlo, anche per esigenze di carattere d'urgenza, a prescindere dall'applicazione delle riduzioni di prezzo previste dal presente Capitolato. La ditta fornitrice non potrà in ogni caso avanzare diritti e/o richieste di pagamento a prezzo intero del materiale non corrispondente a quanto stabilito nel Capitolato ma comunque utilizzato dall'Amministrazione.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione della Fornitura o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dell'esecuzione della Fornitura farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dell'esecuzione della Fornitura non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 26 Certificato di Regolare Esecuzione

La verifica di conformità verrà eseguito mediante certificato di regolare esecuzione, il quale dovrà essere emesso entro sessanta giorni dalla data di ultimazione della fornitura di ciascun contratto applicativo dell'accordo quadro e sarà diretto ad accertare la rispondenza alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei

corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

Per la disciplina del Certificato di Regolare Esecuzione si applica l'art. 38 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

Art. 27 Danni di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze e le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dell'esecuzione della Fornitura che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare la fornitura, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo della fornitura, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Art. 28 Definizione delle controversie

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico della fornitura possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste agli artt. 210 e 211 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dai citati artt. 210 e 211 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., saranno deferite al giudice del luogo ove è stato stipulato il contratto. Ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. si precisa che è esclusa la clausola compromissoria.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 29 Scioglimento dell'accordo quadro – Esecuzione d'ufficio– Fusioni e conferimenti

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro e di tutto l'accordo quadro durante il periodo di sua efficacia oltre ai casi e alle modalità previste dall'art.122 e allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., e anche nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione della fornitura;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione della Fornitura riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sull'assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione della fornitura o mancata ripresa della stessa da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- b) la modifica supera il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di fornitura;
- c) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- d) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- e) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'Amministrazione appaltante intende inoltre avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro in qualunque momento e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c. e dell'art.123 e allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o di PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura, con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione della Fornitura e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della fornitura, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo della fornitura di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo della fornitura posta a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo della fornitura eseguita dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa esecutrice (art. 120, comma 1, lettera d), punto 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.) non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Nei sessanta giorni successivi, l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 64 del D.lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al citato art. 120, comma 1, lettera d), punto 2) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Art. 30 Controversie – Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine dell'Accordo Quadro e relativi Contratti attuativi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale ordinario presso il foro di Siena ed è esclusa la competenza arbitraria.

Art. 31 Osservanza delle leggi

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dall'accordo quadro si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate da contraente dell'accordo quadro, salvo diversa disposizione del presente capitolato:

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di sostenibilità ambientale;
- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
- Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207(per quanto applicabile); D.lgs. 36/2023 e s.m.i.; -D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto applicabile);
- Codice civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell'appalto”, artt. 1655-1677;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione; Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione.

Art. 32 Norme per la misurazione e valutazione della fornitura

Le quantità della fornitura e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco dei prezzi.

Le forniture saranno liquidate in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate a mano a mano che si procederà all'esecuzione della fornitura medesima e riportata su appositi libretti che saranno firmati dal Direttore dell'esecuzione e dall'Impresa. Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilità di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Parte II – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 33 Caratteristiche del Cloruro di Sodio

I materiali da impiegare nelle forniture compresi nell'appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed alle prescrizioni indicate nel presente CSA; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art.4 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

In ogni caso i materiali, prima dell'utilizzo, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.E.C.

Durante l'esecuzione della fornitura, la DEC può disporre l'esecuzione di prove /analisi per verificare permanenza dei requisiti dei materiali rispetto all'accettazione.

I materiali proveranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la D.E.C. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.E.C., l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nell'espletamento della fornitura dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati:

CLORURO DI SODIO o SALGEMMA - SUPER:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 97,0 min

Umidità (a 100°C) % 1% max sfuso – 0.2% max in sacchi

Calcio (Ca) % 0.4% max

Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (SO₄) % 0.3% max

Insolubili in acqua % 0.4% max sfuso – 0.7% max in sacchi

Densità apparente 1.1 / 1.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Granulometria:

passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%

ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURO DI SODIO o SALGEMMA - SPECIALE:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 98,5 min

Umidità (a 100°C) % 1% max sfuso – 0.2% max in sacchi

Calcio (Ca) % 0.3% max

Magnesio (Mg) % 0.3% max

Solfati (SO₄) % 0.3% max

Insolubili in acqua % 0.4% max sfuso – 0.7% max in sacchi

Densità apparente 1.1 / 1.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Granulometria:

passante a 5 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%

ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

CLORURO DI SODIO O SALGEMMA – IPER-ATTIVO:

CARATTERISTICHE CHIMICHE:

Titolo sul secco (NaCl) % 99,8 min

Umidità (a 100°C) % 1% max sfuso – 0.2% max in sacchi

Calcio (Ca) % 0.1% max

Magnesio (Mg) % 0.1% max

Solfati (SO₄) % 0.1% max

Insolubili in acqua % 0.2% max sfuso – 0.2% max in sacchi

Densità apparente 1.1 / 1.2. ton/mc

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Granulometria:

passante a 1 mm uguale al 100%

passante a 0.16 mm inferiore o uguale al 5%

ANTIAGGLOMERANTE:

Ferrocianuro di sodio alimentare anidro 70-100 ppm

Il prodotto deve rimanere scorrevole, non agglomerarsi a svolgere l'azione sgelante alla temperatura di almeno -12° C. In ogni momento, durante il corso dell'appalto, il D.E.C. potrà eseguire il prelievo a campione dei fondenti (NaCl e/o CaCl₂) approvvigionato dall'Appaltatore, al fine dell'esecuzione, sul medesimo, di prove di laboratorio presso Laboratori Ufficiali, allo scopo di controllare che il sale fornito sia rispondente alle norme sopra indicate.